REGOLAMENTO (CEE) N. 1544/79 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1979
relativo alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che occorre precisare quali animali possono fruire della restituzione all'esportazione applicabile ai bovini riproduttori di razza pura ; che, a tal fine, si dovrebbe ricorrere alla definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva del Consiglio 77/504/CEE, del 25 lulio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (3), modificata dalla direttiva 79/268/CEE (4) ; che tali disposizioni non modificano affatto le norme nazionali più restrittive applicabili all'importazione di riproduttori di razza pura ;

considerando che i riproduttori di razza pura provenienti da paesi terzi possono essere importati nella Comunità in esenzione da dazio ; che è necessario controllare che tali animali non siano stati preliminarmente esportati dalla Comunità col beneficio di restituzioni all'esportazione ; che, se si tratta di riproduttori che hanno fruito di tali restituzioni, occorre procedere al rimborso degli importi corrispondenti, prima della reimportazione degli animali nella Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione, un animale della specie bovina è considerato riproduttore di razza pura, ai sensi della sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune, se corrisponde alla definizione contenuta all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 77/504/CEE.

Articolo 2

1. In caso di reimportazione nella Comunità di riproduttori di razza pura, le autorità competenti, prima di mettere gli animali in libera circolazione, devono rimborsare le restituzioni all'esportazione già concesse, oppure, ove queste non siano ancora state versate, prendere le misure necessarie per bloccarne il pagamento.

2. Per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione concernenti gli animali di cui alla sottovoce 01.02 A I della tariffa doganale comune, occorre presentare un certificato genealogico o un documento equivalente in cui si precisi il nome e l'indirizzo dell'allevatore.

Se l'allevatore è stabilito nella Comunità, occorre altresì dimostrare che non sono state concesse restituzioni o che gli importi già versati sono stati restituiti.

Qualora sia impossibile fornire la prova, si assume che gli animali abbiano fruito di una restituzione all'esportazione d'importo pari al prelievo più elevato applicablile il giorno di reimportazione nella Comunità agli animali della specie bovina di cui alla sottovoce 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.
(4) GU n. L 62 del 13. 3. 1979, pag. 5.